

La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rilascio, proroga o rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare

(CGUE, Quarta Sezione, 4 marzo 2021, C-193/19)

L'articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che consente il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, richiesti a partire dal territorio di tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo che sia oggetto di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione nello spazio Schengen e la cui identità non abbia potuto essere comprovata con un documento di viaggio valido, quando gli interessi dello Stato membro che effettua la segnalazione, preventivamente consultato, sono stati presi in considerazione e il titolo di soggiorno è rilasciato, prorogato o rinnovato solo per «motivi seri», ai sensi di tale disposizione. Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e, in particolare, il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che non si applica a un cittadino di un paese terzo che si trovi in una situazione del genere.

* * *

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

4 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen – Consultazione del sistema d'informazione Schengen (SIS) in sede di esame di una domanda di titolo di soggiorno presentata da un cittadino di un paese terzo ivi segnalato ai fini della non ammissione – Articolo 25, paragrafo 1 – Codice frontiere Schengen – Condizioni di ingresso per i cittadini di paesi terzi – Articolo 6, paragrafi 1 e 5 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7 e articolo 24, paragrafo 2 – Diniego di rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento per il motivo che l'identità del richiedente non è comprovata in maniera certa»

Nella causa C-193/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Malmö, competente in materia di immigrazione, Svezia), con decisione del 15 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2019, nel procedimento

A

contro

Migrationsverket,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per A, da T. Bodin, advokat;
- per il Migrationsverket, da C. Bexelius e H. Forssell, in qualità di agenti;
- per il governo svedese, inizialmente da J. Lundberg, A. Falk, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz e H. Shev, successivamente da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz e H. Shev, in qualità di agenti;
- per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da G. Wils, K. Simonsson e G. Tolstoy, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19), come modificata dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010 (JO 2010, L 85, pag. 1) (in prosieguo: la «CAAS»), nonché del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra A, cittadino gambiano, e il Migrationsverket (Ufficio Immigrazione, Svezia) in merito alla decisione di quest'ultimo di respingere la domanda di proroga del titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare presentata da A, sulla base del rilievo che la sua identità non ha potuto essere comprovata in maniera certa.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

La CAAS

3 L'articolo 25, paragrafo 1, della CAAS dispone quanto segue:

«Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno, esso effettua sistematicamente una ricerca nel sistema d'informazione Schengen [(SIS)]. Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, esso consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultimo; il titolo di soggiorno è accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali.

Qualora il titolo di soggiorno sia rilasciato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate».

Codice frontiere Schengen

4 Ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del codice frontiere Schengen, quest'ultimo «stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione».

5 L'articolo 6 di tale codice, intitolato «Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi», dispone quanto segue:

«1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera (...);

(...)

d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.

(...)

5. In deroga al paragrafo 1:

(...)

c) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l'ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri».

Diritto svedese

6 L'articolo 1 del capo 2 dell'utlänningslag (legge relativa agli stranieri) (SFS 2005, n. 716), prevede quanto segue:

«Lo straniero che fa ingresso o soggiorna in Svezia dev'essere munito di passaporto».

7 L'articolo 3, primo comma, del capo 5 di tale legge così dispone:

«Un titolo di soggiorno è rilasciato, fatte salve le disposizioni degli articoli da 17 a 17 b:

1. a qualsiasi cittadino straniero il cui coniuge o partner convivente sia residente o abbia ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno in Svezia;

(...)».

8 L'articolo 8 del capo 5 di detta legge così prevede:

«Un permesso di soggiorno rilasciato a uno straniero in forza dell'articolo 3, primo comma, punto 1 (...) è limitato nel tempo al momento della prima decisione, salvo nei casi in cui

1. lo straniero conviva da lungo tempo all'estero con il coniuge o il partner, o
2. risulti altrimenti chiaro che sussiste una relazione consolidata.

(...)».

9 L'articolo 16, primo comma, del capo 5 della legge relativa agli stranieri è così formulato:

«Uno straniero al quale, a norma dell'articolo 8, sia stato concesso un permesso di soggiorno temporaneo in base a vincoli familiari può ottenere un nuovo permesso di soggiorno temporaneo o permanente per tale motivo solo se i vincoli in questione permangono».

10 L'articolo 17 a, primo e secondo comma, del capo 5 di tale legge così dispone:

«Nei casi previsti all'articolo 3, il rilascio di un permesso di soggiorno può essere negato:

1. nel caso in cui siano state deliberatamente comunicate informazioni inesatte o siano state deliberatamente occultate talune circostanze ovvero elementi essenziali ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno; [o]
2. in caso di adozione, di matrimonio o di convivenza dello straniero al solo scopo di farlo beneficiare del diritto ad un permesso di soggiorno; o
3. lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza.

Il rilascio di un permesso di soggiorno può parimenti essere negato nei casi previsti all'articolo 3, primo comma, punto 1 (...), qualora:

1. i coniugi o i partner non vivano o non intendano vivere more uxorio;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Il 9 dicembre 2013, A, cittadino gambiano, ha ottenuto dalle autorità svedesi un titolo di soggiorno temporaneo al fine di raggiungere la moglie, cittadina svedese.

12 Prima del suo ingresso nel territorio svedese, A aveva presentato una domanda di titolo di soggiorno e aveva fornito la prova della sua identità esibendo un passaporto del suo paese d'origine.

13 Il 9 novembre 2015, A ha presentato all'Ufficio Immigrazione una domanda di proroga di tale titolo di soggiorno temporaneo.

14 In sede di esame di tale domanda, l'Ufficio Immigrazione ha ottenuto informazioni dalle autorità norvegesi, secondo le quali l'interessato era stato trattenuto in Norvegia, ove aveva utilizzato diverse identità fittizie. Inoltre, l'interessato, sotto una di tali identità, sarebbe stato condannato in Norvegia a una pena privativa della libertà per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, sarebbe stato espulso da tale paese con divieto d'ingresso nel territorio a titolo definitivo e sarebbe stato oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen. Inoltre, un'altra domanda di titolo di soggiorno, presentata a Dakar (Senegal), sarebbe stata registrata in Svezia sotto tale identità e sarebbe stata respinta in quanto fondata su un matrimonio fittizio.

15 Dalle risposte del giudice del rinvio alle richieste di chiarimenti della Corte emerge inoltre che, dal 13 febbraio 2018, A e sua moglie, cittadina svedese, sono divorziati e non hanno figli in comune. Esso comunica che A convive ormai con una cittadina norvegese, con cui ha due figli minori, anch'essi di cittadinanza norvegese.

16 Il giudice del rinvio precisa altresì, nelle risposte alle richieste di chiarimenti, che i cittadini norvegesi godono in Svezia di «diritti di soggiorno pressoché identici a quelli dei cittadini svedesi», ai sensi dell'Unione nordica dei passaporti, di cui sono parti, tra l'altro, il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia e che, alla data in cui la domanda di proroga del titolo di soggiorno è stata presentata, l'unico collegamento dedotto da A era quello che sussisteva con tali cittadini norvegesi. Esso aggiunge che, sebbene nelle anagrafi nazionali della popolazione sia indicato che questi ultimi non sono residenti in Svezia, tale informazione «può essere modificata in qualsiasi momento e non è dunque necessariamente esatta», «[dal momento che] diverse ragioni possono giustificare il fatto di registrarsi come emigrati». Per contro, esso precisa che A è sempre registrato come residente a Malmö (Svezia).

17 Con decisione del 2 giugno 2017, l'Ufficio Immigrazione ha respinto la domanda di proroga del titolo di soggiorno temporaneo presentata da A, con la motivazione, segnatamente, che la sua identità non era stata provata.

18 A ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Malmö, competente in materia di immigrazione, Svezia).

19 Il giudice del rinvio si interroga sui requisiti derivanti dal diritto dell'Unione in materia di accertamento dell'identità di un cittadino di un paese terzo la cui domanda di titolo di soggiorno, presentata quando quest'ultimo si trova già nel territorio nazionale, non sia fondata né su motivi di protezione internazionale, né su motivi umanitari, ma sia finalizzata al ricongiungimento familiare del richiedente. Tale giudice chiede, in particolare, se il diritto dell'Unione imponga che l'identità del cittadino di un paese terzo richiedente sia comprovata in maniera certa affinché gli sia rilasciato un siffatto titolo, anche qualora egli sia già residente nel territorio nazionale.

20 Detto giudice afferma che, nel diritto svedese, il rilascio di un titolo di soggiorno che non sia fondato né su motivi di protezione internazionale né su motivi umanitari è subordinato alla prova che l'identità del richiedente sia comprovata in maniera certa, mediante un passaporto valido per la durata del permesso di soggiorno richiesto. Deroghe a tale regola sarebbero tuttavia ammesse in situazioni che non corrispondono a quella di cui trattasi nel procedimento principale.

21 Il giudice del rinvio rileva che il Migrationsöverdomstolen (Corte superiore dell'immigrazione, Svezia) ha, da un lato, dichiarato nella sentenza n. MIG 2011:11, del 12 maggio 2011, che il rilascio

al cittadino di un paese terzo di un titolo di soggiorno temporaneo sulla base di un collegamento con il Regno di Svezia, in particolare un matrimonio, presuppone che l'identità del richiedente sia comprovata in maniera certa, essendo tale condizione necessaria al fine di ottemperare agli impegni derivanti dalla CAAS e dal codice frontiere Schengen. Dall'altro lato, esso indica che tale corte superiore ha annullato una sentenza del Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Stoccolma, competente in materia di immigrazione, Svezia), dichiarando che la CAAS e il codice frontiere Schengen ostano all'applicazione del minor livello di prova dell'identità consentito dall'articolo 16 f della lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (legge recante restrizioni temporanee al rilascio di titoli di soggiorno in Svezia) (SFS 2016, n. 752), che riguarda, nello specifico, il rilascio di un titolo di soggiorno a fini del compimento di studi secondari superiori. Il Migrationsöverdomstolen (Corte superiore dell'immigrazione) ha altresì precisato che l'obbligo di comprovare l'identità in maniera certa, enunciato nella sua sentenza n. MIG 2011:11, del 12 maggio 2011, si applica solo alle domande di titolo di soggiorno presentate da cittadini di paesi terzi che non si trovino ancora nel territorio svedese.

22 In tali circostanze, il Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Malmö, competente in materia di immigrazione, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se disposizioni della [CAAS], ivi incluse, in particolare, [quelle] sulla consultazione sistematica del [SIS] e del codice frontiere Schengen, segnatamente il requisito del possesso di un passaporto valido, ivi previsto, ostino al rilascio di permessi di soggiorno basati su domande presentate in Svezia e che non siano fondate su motivi umanitari o di tutela dei diritti umani, qualora l'identità del soggetto non sia chiara.

2) In caso di risposta positiva alla questione 1), se la deroga all'accertamento dell'identità sia prevista dal diritto o dalla giurisprudenza nazionali.

3) In caso di risposta negativa alla questione 2), quali siano, se del caso, le deroghe introdotte dal diritto dell'Unione».

Procedimento dinanzi alla Corte

23 Avendo deciso di statuire senza udienza, a causa dei rischi sanitari connessi alla pandemia di coronavirus, la Corte ha rivolto alle parti e agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea diversi quesiti ai quali hanno risposto per iscritto A, l'Ufficio Immigrazione, il governo svedese e la Commissione europea.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24 Il governo svedese eccepisce l'irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che, da un lato, la decisione di rinvio non conterrebbe una sufficiente esposizione del contesto fattuale e giuridico della controversia principale che consenta alla Corte di fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte. Dall'altro, il rapporto tra l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta e la realtà o l'oggetto del procedimento principale non emergerebbe da tale decisione, tanto più che, in tale procedimento, la normativa nazionale applicabile prescrive che il richiedente il titolo di soggiorno fornisca la prova certa della sua identità, non essendo soddisfatte le condizioni per l'ammissione di un'identità incerta. Infine, la decisione di rinvio non farebbe neanche emergere chiaramente il nesso esistente tra le disposizioni del diritto dell'Unione di cui si chiede l'interpretazione e le disposizioni del diritto nazionale applicabili alla controversia principale, in quanto la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della soluzione di quest'ultima risulta di difficile comprensione.

25 Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell'ambito della cooperazione tra quest'ultima e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del procedimento principale, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire [v., in particolare, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982, punto 97, nonché del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

26 Ne consegue che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione richiesta del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura teorica oppure quando la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18, EU:C:2019:1112, punto 29, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C-234/17, EU:C:2018:853, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

27 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha esposto le ragioni per le quali ritiene che l'interpretazione delle disposizioni, tanto della CAAS relative alle interrogazioni nel SIS, quanto del codice frontiere Schengen che impongono che ogni cittadino di un paese terzo sia in possesso di un documento di viaggio valido per l'intera durata del soggiorno richiesto, sia necessaria per risolvere la controversia di cui è investito. Esso ha altresì fornito alla Corte elementi di fatto e di diritto sufficienti affinché quest'ultima fornisca una risposta utile alle questioni sollevate. Pertanto, non risulta che le questioni di interpretazione di tali disposizioni non abbiano alcun nesso con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale o che esse riguardino un problema teorico. Inoltre, il nesso tra le disposizioni del diritto dell'Unione di cui si chiede l'interpretazione e le disposizioni nazionali applicabili al procedimento principale, attinenti ai requisiti di prova dell'identità del richiedente il titolo di soggiorno, è chiaro alla luce della giurisprudenza nazionale relativa a tali requisiti, indicata al punto 21 della presente sentenza, il cui obiettivo, menzionato dallo stesso giudice del rinvio, è quello di ottemperare agli impegni derivanti dalla CAAS e dal codice frontiere Schengen.

28 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

29 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni della CAAS, in particolare il suo articolo 25, paragrafo 1, e/o del codice frontiere Schengen debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che consente il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, richiesti a partire dal territorio di tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo che è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen e la cui identità non ha potuto essere comprovata mediante un documento di viaggio valido.

30 In primo luogo, l'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, della CAAS dispone che lo Stato membro che preveda di accordare un titolo di soggiorno deve effettuare sistematicamente una ricerca nel SIS e, qualora il richiedente sia segnalato ai fini della non ammissione nello spazio Schengen, tale Stato può accordargli un siffatto titolo soltanto «per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali», dopo aver consultato lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e dopo aver preso in considerazione gli interessi di quest'ultimo. Dal secondo comma di tale disposizione risulta che, qualora tale titolo di soggiorno sia rilasciato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione nel SIS deve procedere al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere il richiedente nel proprio elenco delle persone segnalate.

31 Tali disposizioni mirano dunque a prevenire le situazioni in cui un cittadino di un paese terzo ottenga un titolo di soggiorno pur essendo segnalato nel SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen (v., in particolare, sentenza del 16 gennaio 2018, E, C-240/17, EU:C:2018:8, punto 38).

32 Per contro, le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 1, della CAAS non stabiliscono le condizioni di legge che tale cittadino deve soddisfare per entrare e soggiornare nello spazio Schengen, ivi compreso l'accertamento della sua identità.

33 Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, il sistema di consultazione preventiva di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della CAAS non comporta il rigetto sistematico della domanda di titolo di soggiorno presentata da un cittadino di un paese terzo segnalato nel SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen. Infatti, lo Stato membro in cui tale cittadino ha presentato una siffatta domanda conserva, dopo aver preso in considerazione gli interessi dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, la facoltà di rilasciare a detto cittadino, soltanto per «motivi seri», tale titolo di soggiorno.

34 A questo proposito, se è vero che dalla formulazione stessa di tale disposizione emerge che essa mira a limitare ai soli «motivi seri» i motivi per i quali uno Stato membro può rilasciare un titolo di soggiorno a un cittadino di un paese terzo segnalato nel SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen, e che tra tali motivi figurano esplicitamente quelli «umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali», da ciò non risulta, tuttavia, che questi due motivi siano tassativi. Infatti, poiché tali motivi sono introdotti dall'avverbio «in particolare», essi non possono essere esaustivi.

35 Come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, i motivi attinenti al rispetto dei diritti fondamentali del cittadino di un paese terzo interessato, in particolare al diritto al rispetto della vita familiare e ai diritti del minore, quali sanciti agli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui rispetto si impone agli Stati membri in sede di attuazione della CAAS, che costituisce parte integrante del diritto dell'Unione in forza del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione Europea, allegato ai Trattati (GU 2010, C 83, pag. 290), possono rientrare nella nozione di «motivi seri», ai sensi di tale disposizione.

36 Ne consegue che l'articolo 25, paragrafo 1, della CAAS non può essere interpretato nel senso che esso priva gli Stati membri della possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno per motivi attinenti al ricongiungimento familiare per il solo fatto che l'identità del cittadino di un paese terzo interessato non può essere comprovata in maniera certa mediante un documento di viaggio valido.

37 Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, occorre interpretare l'articolo 25, paragrafo 1, della CAAS nel senso che esso si applica non solo a una domanda di rilascio di un titolo di soggiorno, ma anche a una domanda di proroga o di rinnovo di un

siffatto titolo, presentata da un cittadino di un paese terzo che si trovi già nel territorio dello Stato membro interessato.

38 Pertanto, l'autorità nazionale competente deve consultare il SIS prima della proroga o del rinnovo di un titolo di soggiorno e, qualora il richiedente sia ivi segnalato ai fini della non ammissione nello spazio Schengen, tale autorità deve consultare lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e prendere in considerazione gli interessi di quest'ultimo, dal momento che un siffatto titolo di soggiorno può essere prorogato o rinnovato solo per «motivi seri», ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della CAAS, come interpretato al punto 35 della presente sentenza.

39 Dal canto suo, l'autorità competente dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione è tenuta, conformemente al principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, a prendere posizione sul rilascio, sulla proroga o sul rinnovo del titolo di soggiorno del cittadino del paese terzo interessato entro un termine ragionevole, adeguato alle circostanze del caso di specie, in modo da lasciare a tale autorità il tempo necessario per raccogliere le informazioni pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2018, E, C-240/17, EU:C:2018:8, punto 53).

40 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il codice frontiere Schengen, occorre ricordare che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale codice impone ai cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, per soggiorni nello spazio Schengen «la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera.

41 Ne consegue che il codice frontiere Schengen non disciplina la situazione dei cittadini di paesi terzi, come il ricorrente nel procedimento principale, che si trovano già nel territorio di uno Stato membro e in tale Stato sono titolari di un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2009, Zurita García e Choque Cabrera, C-261/08 e C-348/08, EU:C:2009:648, punto 45).

42 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che:

- l'articolo 25, paragrafo 1, della CAAS deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che consente il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, richiesti a partire dal territorio di tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo che sia oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen e la cui identità non abbia potuto essere comprovata con un documento di viaggio valido, quando gli interessi dello Stato membro che effettua la segnalazione, preventivamente consultato, sono stati presi in considerazione e il titolo di soggiorno è rilasciato, prorogato o rinnovato solo per «motivi seri», ai sensi di tale disposizione;
- il codice frontiere Schengen e, in particolare, il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che non si applica a un cittadino di un paese terzo che si trovi in una situazione del genere.

Sulla seconda e sulla terza questione

43 Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'articolo 25, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che consente il rilascio, la proroga o il rinnovo di un titolo di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, richiesti a partire dal territorio di tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo che sia oggetto di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen ai fini della non ammissione nello spazio Schengen e la cui identità non abbia potuto essere comprovata con un documento di viaggio valido, quando gli interessi dello Stato membro che effettua la segnalazione, preventivamente consultato, sono stati presi in considerazione e il titolo di soggiorno è rilasciato, prorogato o rinnovato solo per «motivi seri», ai sensi di tale disposizione.

Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e, in particolare, il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che non si applica a un cittadino di un paese terzo che si trovi in una situazione del genere.